REGOLAMENTO (CEE) N. 1165/86 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 1986

che determina, a titolo provvisorio, i prezzi da applicare in caso d'intervento tramite acquisto di zucchero preferenziale che si riferisce al periodo di consegna 1985/1986

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 934/86 (2), in particolare l'articolo 37, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1 del protocollo n. 7 sullo zucchero ACP-CEE, allegato alla seconda convenzione di Lomé (3), statuisce che la Comunità s'impegna, per un periodo indeterminato, ad acquistare e ad importare a prezzi garantiti determinati quantitativi di zucchero di canna greggio o bianco, originario degli stati ACP ; che inoltre l'articolo 1, paragrafo 2 di detto protocollo statuisce che l'esecuzione dell'articolo stesso avviene nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ; che, in virtù dell'articolo 5 di detto protocollo, lo zucchero in causa è commercializzato sul mercato della Comunità a prezzi negoziati liberamente tra acquirenti e venditori, ma che la Comunità s'impegna ad acquistare al prezzo garantito, entro i limiti dei quantitativi convenuti, quantitativi di zucchero, che non possono essere commercializzati nella Comunità ad un prezzo pari o superiore al prezzo garantito ; che analoghe condizioni valgono anche per lo zucchero importato dall'India, conformemente all'accordo sullo zucchero di canna, stipulato dalla Comunità economica europea con la Repubblica dell'India (4) ;

considerando che per il periodo di consegna 1985/1986 la trattativa sui prezzi garantiti, di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo e dell'accordo citati più sopra, dopo vari mesi di negoziato e pur essendo scaduto il termine ultimo previsto per la fissazione dei prezzi garantiti, non si è ancora conclusa ; che, senza voler anticipare le conclusioni di detta trattativa, per consentire alla Comunità di adempiere i suoi obblighi e garantire così la continuità della gestione dei mercati dello zucchero, risulta necessario determinare provvisoriamente i prezzi che gli organismi d'intervento devono applicare in caso di offerte di zucchero preferenziale nel periodo di consegna 1985/1986 ;

considerando che la Comunità, con il regolamento (CEE) n. 1484/85 del Consiglio (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 963/86 (6), ha fissato i prezzi d'intervento per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio prodotti nel proprio territorio ; che tali prezzi costituiscono l'offerta presentata da parte della Comunità per il negoziato dei prezzi garantiti ; che, di conseguenza, è opportuno applicare tali prezzi, in attesa delle conclusioni del negoziato sui prezzi garantiti, in caso di offerta di zucchero preferenziale per l'acquisto all'intervento ;

considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato del suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Fatta salva la fissazione dei prezzi garantiti, per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio preferenziali e imputabili a carico del periodo di consegna 1985/1986, offerti sino al 30 giugno 1986 agli organismi d'intervento per l'acquisto, si applicano i prezzi d'intervento dello zucchero bianco e dello zucchero greggio fissati rispettivamente all'articolo 1, lettera a) e all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1484/85 nella sua versione modificata dal regolamento (CEE) n. 963/86.

Articolo 2

I prezzi si riferiscono allo zucchero della qualità tipo, definita per lo zucchero bianco dal regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (7) e per lo zucchero greggio dal regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (8), merce nuda, cif free out porti europei della Comunità.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(2) GU n. L 87 del 2. 4. 1986, pag. 1.
(3) GU n. L 347 del 22. 12. 1980, pag. 1.
(4) GU n. L 190 del 23. 7. 1975, pag. 35.
(5) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 5.
(6) GU n. L 88 del 3. 4. 1986, pag. 39.
(7) GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1.
(8) GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente